

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————
726° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2001

INDICE

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i> 3
--------------------------	---------------

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2001

Presidenza del Vice Presidente
Guido DONDEYNAZ

Interviene il Sottosegretario di Stato dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Luciano Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 10,35.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto di indirizzo e coordinamento recante linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517

(Esame e conclusione – parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, *relatore*, ricorda che lo schema di atto di indirizzo e coordinamento in esame è presentato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che al comma 2 prevede che qualora non sia stata raggiunta l'intesa nel termine dei quarantacinque giorni dalla prima consultazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o con la singola regione interessata, gli stessi atti di indirizzo e coordinamento emanati siano adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Rileva che lo schema di atto di indirizzo e coordinamento sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere è stato predisposto dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di intesa con il Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1999, n. 517, recante disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università, ai sensi dell'articolo 6 della legge delega 30 novembre 1998, n. 419. In particolare, si prevede che l'attività as-

sistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università sia determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con l'esigenza della didattica e della ricerca. Osserva, in particolare, che l'articolo 1, comma 2, prevede che i protocolli di intesa siano stipulati in conformità ad apposite linee guide contenute in atti di indirizzo e coordinamento, quale è appunto quello in esame trasmesso alla Commissione per l'acquisizione del predetto parere. Sottolinea, quindi, che l'articolo 1 definisce la partecipazione delle università alla programmazione sanitaria, definendo in particolare la necessità di tenere conto, nella definizione dei piani sanitari regionali, delle intese raggiunte tra regioni, province autonome interessate e università, in riferimento all'attività di didattica e di ricerca programmate dalle facoltà di medicina e chirurgia che interessino i rispettivi territori. Gli articoli 2 e 3 disciplinano, invece, rispettivamente, l'integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, e i criteri e i parametri delle attività medesime. Gli articoli 4, 5 e 6 definiscono gli indirizzi per l'organizzazione interna delle aziende ospedaliero-universitarie, i criteri generali per l'adozione dell'atto aziendale e di rilevanti atti di gestione, e il principio di leale collaborazione. In base a quest'ultimo principio, in particolare, fatto proprio anche dal testo di legge costituzionale di modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione, i protocolli di intesa indicano criteri volti ad informare i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le università ad una collaborazione leale. A questo principio si ispira indirettamente anche l'articolo 7 che prende a disciplina la collaborazione tra università e regione per soddisfare le esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione di specializzandi e alle altre formazioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Rinviando al testo degli articoli 8 e 9, sottolinea infine che l'articolo 10 prevede che, a decorrere dalla data di costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria, la regione e l'università compartecipano ai risultati della gestione per quote percentuali determinate nei protocolli di intesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 517 del 1999 citato.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene che lo schema di atto di indirizzo e coordinamento in esame sia coerente con le disposizioni fissate dal decreto legislativo n. 517 del 1999. Propone di esprimere, quindi, il parere favorevole con osservazione pubblicato in allegato.

Il senatore Eugenio Mario DONISE (DS) concorda con la proposta di parere del relatore, rilevando che il provvedimento in esame, con le indicazioni espresse, costituisce un valido ed efficace strumento di riorganizzazione del sistema sanitario e di continuità delle attività didattiche e di ricerca nel medesimo settore, in collaborazione con le regioni.

Il Sottosegretario Luciano GUERZONI esprime un sincero ringraziamento al Presidente e ai componenti della Commissione, intervenuti pur nelle more dell'inizio della nuova legislatura. È la dimostrazione dell'im-

portanza per il settore sanitario del provvedimento, che pone fine ad una situazione di estrema difficoltà, riconoscendo alle regioni e alle università la possibilità di fare protocolli di intesa produttivi. Ricorda che la mancata intesa nella Conferenza Stato-Regioni è derivata dalle obiezioni sollevate dalle Regioni Lombardia e Liguria proprio in riferimento all'articolo 4, comma 6, del provvedimento, evidenziato opportunamente nelle premesse del parere, e all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, nei termini indicati nell'osservazione. Concorda, quindi, con la proposta di parere del relatore, che completa un provvedimento di cui ribadisce ancora una volta l'importanza.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) dichiara il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazione presentata dal relatore. Intende esprimere, altresì, al senatore Dondeynaz, Vicepresidente della Commissione, e al deputato Pepe, Presidente della Commissione, il ringraziamento per l'attività svolta, e il contributo importante assicurato nel corso della XIII legislatura.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, *relatore*, ricambia il ringraziamento espresso, rappresentando al deputato Duca l'auspicio di un buon lavoro per la prossima legislatura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere da lui presentata.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 10,55.

ALLEGATO

Schema di atto di indirizzo e coordinamento recante linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato lo schema di atto di indirizzo e coordinamento recante linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

considerata l'opportunità di realizzare un coordinamento efficace tra il sistema regionale sanitario e le università;

rilevata l'opportunità di considerare all'articolo 4, comma 6, lettera *f*), secondo periodo, che la nomina del direttore sia effettuata non solo fra i professori universitari,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di specificare puntualmente, all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, le ulteriori modalità di partecipazione delle regioni e delle università.

